

Identificazione dei giocatori da parte dell'Arbitro

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Regionale Veneto;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

Si ricorda che prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione, qualora non si fosse ancora in possesso delle tessere plastificate.

Identificazione dei dirigenti da parte dell'Arbitro

L'identificazione dei dirigenti può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Regionale Veneto;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante copia richiesta di emissione tessera inviata al C.R.V., con esibizione del documento di riconoscimento;
- mediante il "tesserino provvisorio" stampato dalla società in attesa dell'arrivo dell'originale

Identificazione dell'allenatore da parte dell'arbitro

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, **ricevuta dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente**, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio

previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera di riconoscimento per dirigenti ufficiali di Società".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre, e non lo sostituiscono.

Si comunica, in accordo con il Comitato Arbitrale Veneto, che i Dirigenti sprovvisti della tessera che permette l'accesso al terreno di gioco potranno utilizzare (purché abbiano ovviamente già presentato regolare richiesta di tale tessera) un documento alternativo esclusivamente sino al 25 Ottobre 2020.

Norme Valide per Tutti i Campionati e Tornei

Si invitano tutti i Dirigenti ed i Tecnici delle Società ad una attenta lettura dei nostri Comunicati Ufficiali, al fine di una eventuale tempestiva applicazione delle norme previste in materia, si eviteranno così spiacevoli rifiuti da parte di questa Delegazione Provinciale a richieste imprecise e/o ritardatarie.

Inoltre in considerazione del continuo aumento di calciatori stranieri, **le Società sono invitate a compilare le distinte dei giocatori, osservando la massima precisione e chiarezza nella trascrizione dei nomi / cognomi e data di nascita, di quanti partecipano alla gara.**

Si eviterà così di sanzionare con squalifiche e/o ammonizioni altri nominativi.

Si raccomanda inoltre di verificare con attenzione le segnalazioni indicate dall'Arbitro, sulla distinta che viene rilasciata a fine gara o rapportino, relative ad espulsioni ed ammonizioni di giocatori e/o dirigenti.

Avvisando immediatamente il Direttore di gara dell'eventuale discordanza, si eviteranno problemi successivi che in caso di reclami ufficiali potrebbero non trovare accoglimento con evidenti conseguenze negative per le Società.

Lista di Presentazione alla Gara

Si ricorda alle Società che nel portale web è presente una funzione che permette la creazione automatica della "lista di presentazione alla gara" dei propri giocatori e dirigenti.

La funzione è disponibile per ogni tipo di Campionato, Coppa e Trofeo.

Questa utilissima attività permette alla Società di caricare i tesserati nella "LISTA", direttamente dal sistema informatico senza doverli trascrivere manualmente; i vantaggi a nostro avviso sono molteplici e possono essere così riassunti:

- esclusione di errori anagrafici
- velocità nella compilazione della lista
- certezza dell'avvenuta convalida del tesseramento

Il CR Veneto auspica che l'adesione al servizio, da parte delle Società, avvenga con la serenità e la consapevolezza che la novità porta una ulteriore miglioria dei servizi offerti dalla LND alle proprie affiliate.

Si ricorda alle Società, che nell'elenco dei giocatori da presentare all'Arbitro, **dovranno riportare giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori stessi, nonché il numero del documento utile per il riconoscimento.**

Resta inteso che i documenti aventi il proprio numero riportato in distinta dovranno essere allegati alla stessa che sarà presentata all'arbitro.

Elenco dei giocatori da presentare all'arbitro

Al fine di evitare ogni possibile contenzioso, si ritiene opportuno ricordare alle società che nell'elenco dei giocatori da presentare all'arbitro i primi 11 in ordine progressivo dovranno essere i titolari (a prescindere dal numero della maglia di gioco, vedi deroga art. 72 delle N.O.I.F.) e a seguire, dovranno essere trascritti i giocatori cosiddetti di "riserva".

A fianco del numero progressivo dovranno essere indicati i numeri effettivi di maglia.

Si raccomanda la più attenta osservanza di quanto sopra.

Danni provocati alle autovetture degli ufficiali di gara

Si ritiene utile riportare il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, tuttora vigente, avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli Ufficiali di gara:

"La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subito dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera con la quale il Giudice Sportivo ha sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D.) inviandone copia al C.R.Veneto dell'AIA. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato".

Protocollo Covid 19

Giungono alcune segnalazioni preoccupanti in merito alle indicazioni per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile contenute nel Protocollo del 10 agosto u.s.

In tal senso si ritiene quindi opportuno ribadire la massima attenzione nell'applicazione di tutte le procedure del Protocollo stesso.

In particolare, si ricorda che anche la figura dell'arbitro ha diritto alla massima attenzione da parte di tutto il "gruppo squadra".

Qui di seguito pertanto si riassumono alcune norme elementari da mantenere nei confronti del direttore di gara:

- ~~presenza del DAP (dirigente per l'attuazione del protocollo) che deve ricevere l'autocertificazione e il certificato medico dell'arbitro~~
- con l'esclusione dei partecipanti alla gara tutti gli altri devono indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza prevista
- nessuno può entrare all'interno dello spogliatoio dell'arbitro
- anche le distinte di gara dovranno essere poste all'esterno dello spogliatoio
- nessuno si deve stringere la mano, né prima né al termine della gara
- l'appello andrà effettuato all'esterno e non nello spogliatoio
- in caso di proteste e/o richieste di delucidazioni bisogna mantenere sempre la distanza di sicurezza

Si raccomanda il massimo rispetto di quanto sopra rappresentato